



Rep. Servizio
Antincendio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

ORDINANZA N° 04/2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo;

VISTO: l'Art. 8 lettera "C" della legge 13/5/1940, n° 690, concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTO: l'Art. 20 della legge 27/12/1973, n° 850;

VISTO: l'Art. 6 del "regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci in colli" approvato con D.P.R. 1968, n° 1008;

VISTE: le Circolari del Ministero della Marina Mercantile n° 520524 in data 22.5.1974, n° 5203891 del 30.5.1978 e n° 5203968 del 24.5.1979;

VISTO: il dispaccio n° 5201741 in data 18.04.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto "servizio antincendio in ambito portuale – Competenze del Comando provinciale dei vigili del fuoco e del Comandante del porto"- ;

RITENUTA: la necessità ai fini della sicurezza portuale, di elaborare le norme disciplinanti l'esercizio del servizio di prevenzione antincendio integrativo nell'ambito del sistema portuale di Pozzallo;

VISTO: il verbale di riunione in data 21.01.2002 al fine di esaminare il "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito del Porto di Pozzallo" tenutasi presso questo Comando con un rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F., con il consulente Chimico del Porto e con il rappresentante della Confitarma;

VISTI: gli artt. 65, 66, 68 ed 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 60, 84, 85 del nuovo Regolamento di esecuzione - parte Marittima:

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale del Circondario Marittimo di Pozzallo" che entra in vigore a decorrere dall'01.02.2002.

Art. 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza;

Art. 3

I contravventori alle norme stabiliti dal "Regolamento" succitato saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento;

Pozzallo, 31.01.2002

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Bernardo ARUTA

E' ORIGINALE E' STATA FIRMATA
DAL COMANDANTE

G.M. (CP) MARCO NANGANELLI

ORDINA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NELL'AMBITO PORTUALE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZALLO

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio integrativo di vigilanza o prevenzione antincendio, nell'ambito portuale, sulle navi e nella rada di Pozzallo è svolto sotto la responsabilità degli interessati che devono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, o previo parere ed in caso di indisponibilità degli stessi, di organismi privati all'uopo autorizzati, o anche, nei casi espressamente previsti dalla presente ordinanza, di altro personale ritenuto idoneo ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

(ORGANISMI PRIVATI – REQUISITI E COMPITI)

L'esercizio da parte di privati dei servizi integrativi antincendio a bordo delle navi, nella rada e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Pozzallo, è consentita, ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850, previa autorizzazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, da rilasciarsi dopo aver accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità tecnico-finanziaria, su conforme parere del Comandante dei Vigili del Fuoco.

Le ditte, così autorizzate, saranno iscritte nel Registro previsto dall' art. 68 del Codice della Navigazione .

Le predette ditte sono, altresì, autorizzate, con l'obbligo di denuncia alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, alla sorveglianza in materia di inquinamento delle acque marine nell'ambito portuale.

Art. 3

(ORGANISMI PRIVATI – REQUISITI DIPENDENTI)

Il personale impiegato nei servizi integrativi di prevenzione antincendio di cui all'art. 2 deve ugualmente ricevere l'autorizzazione del Comandante della Capitaneria di Porto da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti di idoneità e capacità tecnica. Detto personale che assume la denominazione di "Guardia ai Fuochi" deve essere iscritto nel registro di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.

Art. 4

(TARIFFE)

Fermo restando che le tariffe per il servizio dei VV.F. sono determinate da specifiche more Ministeriali, quelle per le prestazioni relative al servizio di cui trattasi sono stabilite con provvedimento dalla Capitaneria di Porto.

I compensi previsti dalle tariffe sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo ed amministrativo comunque dovuto.

Essi sono liquidati su presentazione di regolare fattura emessa dalla Società o Ditta autorizzata a termine del precedente art. 2.

Art. 5

(ISCRIZIONE PERSONALE – REQUISITI)

Il personale addetto al servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali e a bordo delle navi ormeggiate nel Porto e nella rada di Pozzallo deve essere dipendente o Socio della Ditta o Società autorizzata ai termini del precedente art. 2, dovrà essere iscritto nel registro di cui all'art. 68 del C.N., con la qualifica di "Guardia ai Fuochi", e dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver prestato servizio:
 - nel corpo dei Vigili del Fuoco o nella Marina Militare (limitatamente agli appartenenti alle categorie di nocchiere di porto, nocchiere di bordo, pompieri, elettricista e meccanico) e/o nella Marina Mercantile (limitatamente ai marittimi in possesso di attestato di frequenza di riconosciuto corso antincendio) per un periodo complessivo di almeno 12 mesi;
- b) essere cittadino italiano o di un paese membro della C.E.E.;
- c) aver compiuto i 18 anni di età e non aver superato i 45 (salvo in caso di reinscrizione o provenienza dal Corpo dei VV.F., dalle squadre aziendali delle Società Industriali o dalla/e Società autorizzate a termine del precedente art. 1);
- d) saper nuotare e vogare;
- e) aver conseguito la licenza di scuola Media Inferiore, con conoscenza della lingua Inglese;
- f) essere di sana e robusta costituzione, da accertarsi mediante visita dal medico di porto (tale requisito sarà accertato, per il personale di età superiore ai cinquant'anni con cadenza annuale);
- g) non aver subito condanne per i reati previsti dall' Art. 238, punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- h) non svolgere altra attività di lavoro dipendente, professionale, etc.;
- i) aver seguito un corso di qualificazione per servizio antincendio riconosciuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- j) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico-pratico dinnanzi ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto e costituita da un Ufficiale Superiore della Capitaneria di Porto, da un Ufficiale del Comando Vigili del Fuoco di Ragusa e da un Consulente Chimico di Porto, al fine di accertare l'idoneità soggettiva e la capacità tecnica previsti dall' art. 20 della legge 21.12.73, n°850. Svolgerà le funzioni di Segretario un Ufficiale Inferiore di Porto.

L'esame verterà sulle seguenti materie professionali:

- 1) nozioni specifiche sulla combustione, punto di infiammabilità, limiti di infiammabilità, temperatura di accensione con particolare riferimento agli idrocarburi solidi, liquidi e gassosi;
 - 2) mezzi, sostanze ed impianti di estinzione, loro uso e compatibilità con l'ambiente e con le sostanze combustibili ed infiammabili;
 - 3) mezzi di protezione individuale e tecniche di intervento;
 - 4) controllo e precauzioni in caso di lavori a bordo delle navi;
 - 5) controllo e precauzioni durante le O/C, di bunkeraggio, di allibo e delle navi con carichi pericolosi a bordo;
 - 6) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
-
- l) essere iscritto tra il personale discontinuo dei Vigili del Fuoco, secondo la legislazione in vigore.

Coloro che risultino già iscritti tra il personale volontario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco per aver prestato servizio nel corpo dei VV.F. sono dispensati dal frequentare il corso di cui al punto i).

Il personale proveniente da altre società guardia ai fuochi, iscritto nell'art. 68 di altro compartimento, sarà esentato per l'iscrizione dai requisiti di cui ai punti c), f), i), j).

Art. 6

(CANCELLAZIONE PERSONALE)

La cancellazione dal Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, per il personale impiegato nel servizio integrativo antincendio, avviene:

- a) a domanda;
- b) per morte;
- c) per perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere b), f), g), h), del precedente art. 5;
- d) per motivi disciplinari (abbandono del posto di Guardia ai Fuochi, mancanza di rispetto verso i superiori ed il personale della Capitaneria di Porto, ubriachezza, ecc.);
- e) per aver raggiunto il limite pensionabile previsto dalle vigenti norme.

Art. 7

(PERSONALE - RESPONSABILITA')

Il summenzionato personale, nell'espletamento del servizio in parola, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dell'art. 85 del relativo Regolamento di esecuzione.

Il Comandante del Porto, inoltre, esercita sul personale dipendente dalla Società impiegato nel servizio integrativo antincendio il potere disciplinare di cui all'art 1255 dello stesso Codice.

Art. 8

(ORGANISMI PRIVATI – ORGANICI)

La Capitaneria di Porto di Pozzallo si riserva la facoltà, per quanto di specifica competenza e sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle esigenze della sicurezza ed in rapporto al volume del traffico di merci e materiali pericolosi che possono dar luogo ad incendio ed infine in relazione al numero degli approdi, di definire la consistenza organica delle Cooperative, Ditte o Società autorizzate ai termini dell'art. 2 nonché di limitare il numero delle ditte o società autorizzate.

Art. 9

(ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO)

Per sovrintendere al personale, organizzare e dirigere il servizio, la Cooperativa, Ditta o Società autorizzata deve nominare uno o più Capi Servizio, dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

Il Capo Servizio sarà responsabile, nei confronti dell'Autorità Marittima, della efficiente organizzazione e del buon svolgimento del servizio di sorveglianza antincendio e di sicurezza a

terra e sulle navi nell'ambito portuale nonché dell'esatta applicazione delle norme vigenti relative ai lavoratori dipendenti e di quelle contenute nel presente Regolamento. Curerà, altresì, l'aggiornamento professionale del personale dipendente, il tutto – per i rapporti tra Capo Servizio e personale – da definire in apposito regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

L'Autorità Marittima di concerto con il Comando Provinciale VV.F., si riserva di accertare, ad insindacabile giudizio, l'esistenza di adeguati requisiti di idoneità, tanto soggettiva quanto oggettiva, dal punto di vista tecnico, del o dei Capi Servizio.

Art. 10

(UNITA' DI VIGILANZA)

Il servizio di vigilanza antincendio di cui all' articolo 1 dovrà essere svolto secondo i seguenti criteri:

NAVI – LAVORI – DEPOSITI

1) Navi che effettuano operazioni di imbarco o di sbarco di merci pericolose in colli, di cui al D.P.R. 09.05.68 n°1008:

quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto, che può avvalersi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Consulente Chimico del Porto, eventualmente fino alla partenza della nave, a mezzo di almeno una unità, o un numero maggiore;

2) Navi da carico a bordo delle quali si effettuano lavori con l'impiego di fonti termiche o lavori comunque ritenuti pericolosi una o più unità in relazione all'entità dei lavori da eseguire ed alla pericolosità dei locali interessati, secondo le istruzioni del consulente chimico del Porto:

quando le unità di vigilanza impegnate nel servizio in zona o locali diversi sono più di un'unità, una di esse, dovrà anche assolvere il compito di "capo guardia".

Al "capo guardia", prima dell'inizio dei lavori giornalieri con fonti termiche, dovrà essere consegnato, dal capo commessa o da un responsabile della ditta che esegue i lavori, un ordine di servizio in cui devono essere specificatamente indicati i punti caldi da tenere sotto vigilanza, con allegata copia del certificato di "GAS-FREE" o "NON - PERICOLOSITA'" rilasciato per tali lavori dal consulente chimico di Porto;

3) Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte:

tre unità durante tutto lo svolgimento delle operazioni;

4) Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose alla rinfusa allo stato solido:

una o più unità a prescrizione dell'Autorità Marittima, sentito anche il Consulente Chimico del Porto in relazione alla natura del carico e/o alle modalità di movimentazione dello stesso;

5) Depositi – nell'ambito portuale – di merci pericolose, temporanei ed occasionali, qualora autorizzati dalla Capitaneria di Porto:

almeno una unità (quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima).

Tutte le navi potranno essere autorizzate, nel caso a bordo sia previsto l'impiego di più di una vigilanza, ad impiegare, per ulteriori unità oltre la prima, personale di bordo munito di apposito brevetto (Certificato IMO).

Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente a tali mansioni e dovrà esercitare la sorveglianza munito dell'equipaggiamento individuale, ad eccezione della veste protettiva, da vigili del fuoco di bordo.

Art. 11

(CASI PARTICOLARI)

Oltre ai casi sopraelencati, la Capitaneria di Porto potrà disporre il servizio di vigilanza antincendio, a proprio insindacabile giudizio, ogni volta che lo ritenga necessario per la sicurezza portuale, come pure potrà rinforzare i servizi di cui sopra con personale aggiuntivo in relazione alla pericolosità delle merci manipolate e ad altre circostanze contingenti.

Art. 12

(ORGANISMI PRIVATI – SEDE)

La Ditta/Società autorizzata a termine del precedente art. 2, dovrà essere ubicata, pena la revoca dell'autorizzazione, in prossimità della zona portuale e dovrà essere fornita di telefono e di impianto di radiotelefonìa riconosciuto idoneo per collegamenti con le Guardie ai Fuochi in servizio di vigilanza e la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Art. 13

(GUARDIE AI FUOCHI – OBBLIGHI)

Le Guardie ai Fuochi hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta della Capitaneria di Porto relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.

Art. 14

(TESSERINO DI RICONOSCIMENTO)

Tutto il personale adibito al servizio disciplinato dalla presente ordinanza ha libero accesso in porto, sui moli e sulle navi ove sia destinato. Il delle ditte private sarà munito di tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Società autorizzata e vistato dalla Capitaneria di Porto da esibire sotto richiesta di qualsiasi Agente della Forza Pubblica.

Art. 15

(SERVIZIO DI SORVEGLIANZA – TURNI)

Il servizio di sorveglianza in parola sarà espletato secondo turni di guardia articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per cui si è reso necessario il servizio stesso. Ogni singolo turno di guardia non potrà essere superiore alle **8 ore**.

Art. 16

(DOTAZIONI INDIVIDUALI)

La Guardia ai Fuochi, in servizio, dovrà essere dotato di una decorosa e pratica divisa riconosciuta idonea dall'Autorità Marittima.

Ogni Guardia ai Fuochi dovrà, altresì, avere in dotazione individuale:

- scarponi antincendio;
- una cintura di sicurezza con piccozza e coltello a serramanico;
- un elmo rigido di plastica di colore rosso che protegga efficacemente dagli urti, di tipo approvato dall' ENPI;
- maschera antigas con filtro polivalente;
- guanti di protezione di materiale non conduttore di elettricità;
- una lampada elettrica di sicurezza portatile;
- un apparecchio ricetrasmittente portatile del tipo antideflagrante dotato almeno dei canali VHF 12 e 16 ;
- una tuta antiacidi completa di guanti, calzari e visiera (sulle navi ove ritenuti necessari).

La ditta o società autorizzata ai termini del precedente art. 2 dovrà, inoltre, essere dotata di:

- n°1 tuta di avvicinamento per ogni 4 operatori;
- n°6 coperte di spegnimento in tessuto di idonee caratteristiche;
- n°5 maschere con filtro polivalente;
- n°4 autoprotettori ad aria in sovrappressione con bombola della capacità di almeno lt. 7 a 250 bar;
- n°20 manichette flessibili da m. 20 cad. a media pressione con raccordi UNI 45 (10) e UNI 20 (10);
- n°2 lance a getto variabile UNI 45 e 70;
- n°2 riduttori a UNI 45 e UNI 70;
- n°5 estintori a CO2 da kg. 5 cad.;
- n°1 cesoia con impugnatura isolante;
- n°2 tute antiacido complete di guanti, calzari e visiera;
- n°2 guanti lunghi antiacido;

Le dotazioni collettive dovranno, comunque, essere adeguate in ogni tempo alle eventuali ulteriori esigenze, a giudizio dell'Autorità Marittima.

Art. 17

(RAPPORTO DI SERVIZIO)

Ciascuna Guardia ai Fuochi dovrà compilare per ogni prestazione, un rapporto di servizio conforme all'allegato modello (Allegato 1). In caso di prestazione non individuale, il rapporto dovrà essere compilato dal Capo della squadra di servizio.

Il rapporto sopraccitato dovrà essere vistato dal Comandante o dal I° Ufficiale di Coperta della nave sulla quale è stato prestato il servizio di vigilanza. In caso di sorveglianza prestata a terra in depositi o recinti, il visto dovrà essere apposto dal responsabile del deposito o del recinto. Copia del rapporto di servizio dovrà essere consegnato con urgenza alla Capitaneria di Porto qual'ora siano state annotate delle irregolarità o delle infrazioni alle norme di sicurezza.

Art. 18

(GUARDIE AI FUOCHI – COMPITI)

Le Guardie ai Fuochi in servizio sono tenute:

- a) ad indossare la divisa come descritto nel precedente art. 18 del presente regolamento;
- b) ad avere con se il tesserino di cui al precedente art. 16;
- c) ad avere le dotazioni individuali di cui al precedente art. 18;
- d) a presentarsi dal Comandante o dall'Ufficiale di Guardia della nave o galleggiante, prima o dopo il servizio, e consegnare un cartoncino (Italiano / Inglese), riportante i canali VHF ed i numeri telefonici della Capitaneria, della Soc. Concessionaria del servizio e dei piloti per le chiamate di emergenza;
- e) a mantenere contegno serio, corretto e responsabile;
- f) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
- g) a non lasciare la nave o altro posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla guardia subentrante, alla quale lo smontante ha l'obbligo di dare tutte le consegne sul lavoro da svolgere. Le guardie non devono rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non siano espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto;
- h) a riferire subito all'Ufficiale di Guardia delle navi eventuali inconvenienti rilevati e, qualora questi non vengano eliminati prontamente, a riferire per radio alla Capitaneria di Porto;
- i) a segnalare subito alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza in ambito portuale. All'uopo esse, in caso di eventi straordinari, dovranno far seguire un esauriente "rapporto" all'Autorità Marittima;
- j) ad informare immediatamente, in caso di incendio, la Capitaneria di Porto ed il Comando dei Vigili del Fuoco, nonché tutti gli interessati alla movimentazione del carico;
- k) ad adottare i primi interventi di emergenza in collaborazione con il personale di bordo, in attesa dell'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco;
- l) a coadiuvare con il Comando dei Vigili del Fuoco quando richiesto;
- m) a provvedere ad un'accurata sorveglianza in materia di inquinamento delle acque del mare e a segnalare tempestivamente ogni inconveniente che possa verificarsi in merito alla Capitaneria di Porto nonché a tutti gli interessati alla movimentazione del carico.

Art. 19

(REGISTRO – SERVIZI)

La Ditta/Società autorizzata ai termini del precedente art. 2 è tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, l'avvicendamento nominativo del personale nonché brevi note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale registro deve essere esibito, ogni qualvolta richiesto, alla Capitaneria di Porto.

ALLEGATO 1

COMPAGNIA GUARDIA AI FUOCHI

Pozzallo,

Spett.le

CAPITANERIA DI PORTO

Ufficio Tecnico

POZZALLO

Oggetto: Rapporto sorveglianza

CARICO
SCARICO

- a) Agenzia _____
- b) Data _____
- c) Orario dalle _____ alle _____
- d) Nave _____
- e) Bandiera _____
- f) Banchina _____
- g) Prodotto _____
- h) Quantità _____
- i) Operatori _____
- l) Meteorologia _____
- m) Note _____

Visto

Per la Compagnia
